



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 16 dicembre 2016  
Prot. n. 134/16/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Decreto interministeriale MIT-MEF del 28.10.2016 n. 345: riparto Fondo destinato al rinnovo parchi autobus ex art. 1, co. 83, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ex art. 7, co. 11-quater, del DL 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della Legge 25 febbraio 2016, n. 21.

Facendo seguito a nostre precedenti circolari in materia, rendiamo noto che nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016 si comunica che *“con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2016, n. 345 sono state ripartite, per le annualità 2015-2016, alle regioni le risorse di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, finalizzate, ai sensi del comma 223 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale”* (allegato 1).

Il suddetto decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

A riguardo, come ormai noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 211/2016 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, co. 224, della Legge n. 190/2014 *“nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del MIT, di concerto con il MEF, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anziché d'intesa con la Conferenza stessa”*. Conseguentemente il Decreto è stato annullato e riproposto alla Conferenza permanente che, nella seduta del 29 settembre u.s., ha sancito la relativa intesa sul contenuto del provvedimento interministeriale di cui trattasi.

In generale, si osserva che sono state confermate le disposizioni illustrate con le nostre precedenti circolari; dunque, il contenuto del Decreto rimane invariato, se non per la diversa numerazione dell'articolato e per alcuni necessari accorgimenti di natura formale.

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



Più nello specifico, si evidenzia che il Decreto MIT-MEF del 28 ottobre u.s. annulla gli effetti del precedente facendo salvi, tuttavia, gli effetti prodotti dalle procedure - per la fornitura dei mezzi - già attivate da alcune Regioni sino alla data di pubblicazione del decreto in oggetto (art. 1).

Le risorse del Fondo autobus di cui trattasi e il cui ammontare complessivo è pari a 352.449.622,59 € per gli anni 2015 e 2016 (227.449.622,59 € per l'anno 2015 e 125.000.000 € per l'anno 2016) sono destinate a tutte le Regioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 7, co. 2).

Le medesime risorse sono ripartite secondo i criteri, di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 del Decreto e la tempistica indicata dall'art. 8 e 9 del medesimo provvedimento.

I successivi artt. 11 e 12 disciplinano, rispettivamente, le modalità di revoca e di successiva riassegnazione delle risorse del Fondo; è, inoltre, previsto - a norma dell'art. 13 - che le risorse derivanti da ribassi di gara per la fornitura degli autobus, o rivenienti da altre economie ottenute, possono essere utilizzate da ciascuna Regione per implementare ulteriormente il proprio Piano di investimento con l'acquisto di ulteriori autobus (se la Regione non dovesse avvalersi di tale facoltà si procede alla riassegnazione e redistribuzione delle risorse stesse tra le Regioni seguendo i medesimi criteri e modalità di assegnazione previsti nel Decreto).

Gli articoli 14 e 15 concernono, rispettivamente, i Piani di investimento di ciascuna Regione ed i programmi di riparto complessivo per il biennio 2015-2016 ed annuali, i cui dati di sintesi sono riportati negli allegati al Decreto stesso (allegato 2).

Si conferma - con l'art. 16 ed in coerenza con la norma primaria di cui all'art. 1, co. 227 della Legge n. 190/2014 - la possibilità per ciascuna Regione di *“chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esercitare le funzioni di centro unico di acquisto in relazione alle quote spettanti a seguito del riparto ed assegnate”*.

Relativamente alla proprietà dei veicoli, l'art. 17 conferma che devono essere di proprietà di un Ente pubblico o di un soggetto terzo. In quest'ultimo caso *“purché ricorra un vincolo di reversibilità all'Ente pubblico istituzionalmente competente per il servizio, ovvero ai nuovi soggetti aggiudicatari del servizio, previo riscatto della eventuale quota residua di ammortamento del soggetto terzo stesso”* o, nei casi di aggiudicazione tramite gara, del valore di subentro.

Va altresì rammentato che, a norma dell'art. 18, gli autobus acquistati con tali risorse devono essere destinati unicamente a servizio di trasporto pubblico locale regionale, interregionale e transfrontaliero.



**AGENS**

*Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi*

Da ultimo, l'articolo 19 conferma, la facoltà della Regione di presentare istanza al MIT di rimodulazioni dei Piani annuali di investimento in tempo utile per realizzare il completamento delle forniture entro i termini stabiliti.

Si rammenta che il Decreto in oggetto *“entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Distinti saluti

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.